

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE**LECCE****6, 7, 8 ottobre 2022*****MOZIONE DELL'UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI*****PREMESSO CHE**

- la legge n. 206/2021 di Riforma del processo civile prevede la nomina di un “curatore speciale del minore sin dall’avvio del procedimento nei casi in cui è previsto a pena di nullità del provvedimento”;
- la legge delega rinvia ai decreti legislativi, in corso di approvazione, per una piena attuazione dei principi in essa stabiliti;
- l’ordinamento prevede che il minore possa accedere al patrocinio a spese dello Stato alle condizioni previste dal Testo unico spese di giustizia;
- nella stragrande maggioranza dei casi, il curatore speciale del minore è individuato nella persona di un avvocato che, costituendosi in giudizio, possa assicurare al minore la difesa tecnica nel procedimento;
- che l’ammissione è possibile ai sensi dell’art. 76 comma 4 spese di giustizia vertendosi in casi di conflitto d’interessi, ma che in ogni caso in alcuni fori è richiesta al curatore speciale istante l’autocertificazione dei redditi del nucleo familiare ai sensi dell’art. 79;
- tale accertamento spesso non è certo agevole né opportuno per il curatore speciale, richiedendo l’accesso a informazioni che potrebbero essere riservate o difficilmente accessibili dal curatore;
- che peraltro il Testo Unico Spese di Giustizia prevede all’art. 118 in ambito minorile e, nello specifico per la materia della difesa d’ufficio del minore indagato o imputato, che l’onorario e le spese siano liquidate dallo Stato, senza necessità di formalizzare istanza di ammissione al patrocinio; prevede altresì che lo Stato possa recuperare gli importi erogati;

CONSIDERATO CHE

- il curatore speciale del minore rappresenta una figura essenziale al fine di **salvaguardare l’effettività della tutela dei diritti dei minori** in tutti i procedimenti che li riguardano;
- è necessario garantire al curatore speciale l’indipendenza dalle altre figure adulte coinvolte nella vicenda e da tutti i soggetti che abbiano rapporti con il minore;
- è pertanto necessario garantire che l’attività difensiva svolta dal curatore speciale / avvocato, costituito nel procedimento, riceva un compenso equo e dignitoso dallo Stato;
- a tal fine è necessario che la difesa tecnica del minore a cui sia stato nominato un curatore speciale sia garantita e adeguatamente riconosciuta automaticamente, esonerando il curatore speciale anche dalla presentazione dell’istanza, eventualmente mutuando il sistema previsto dall’art. 118 del Testo Unico sulle spese di giustizia in relazione al difensore d’ufficio del minore nel processo penale e così consentendo anche allo Stato la ripetizione delle somme anticipate in favore della difesa del minore;
- è pertanto opportuno che i decreti legislativi di attuazione della legge delega introducano una modifica legislativa che preveda l’automatica ammissione del minore al patrocinio a spese dello Stato in tutti i procedimenti in cui sia prevista la nomina di un curatore speciale

CHIEDE

al XXXV Congresso Nazionale Forense di impegnare il CNF e l'OCF a chiedere che i decreti legislativi di attuazione della L. 206/2021 prevedano **l'automatica ammissione del minore al patrocinio a spese dello Stato, in tutti i procedimenti in cui sia prevista la nomina di un curatore speciale**, eventualmente richiamando le disposizioni di cui all'art. 118 del DPR 115/2002.

Il Presidente UNCM

Avv. Grazia Cesaro



Il Presentatore della mozione

Avv. Rita Perchiazzi